

**AVVISO DI SELEZIONE RISERVATO AL PERSONALE DELLA REGIONE BASILICATA
PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE
ANNO 2025**

IL DIRETTORE GENERALE PER LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA E LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) relativo al personale di comparto Funzioni locali triennio 2019-2021, sottoscritto il 16 novembre 2022;

RICHIAMATO l'art. 14 del C.C.N.L. del 16.11.2022, recante disposizioni in materia di progressioni economiche all'interno delle Aree;

VISTO il Contratto collettivo decentrato integrativo (C.C.D.I.) del personale non dirigente della Regione Basilicata - parte normativa 2023/2025 annualità economica 2025 - sottoscritto definitivamente il 18.12.2025;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 5 del C.C.D.I. del 18.12.2025, che disciplina le modalità ed i requisiti di partecipazione del personale dipendente nei ruoli regionali alla selezione per la progressione economica orizzontale all'interno delle Aree di rispettivo inquadramento;

VISTO l'Accordo integrativo al C.C.D.I. del 12.09.2023, sottoscritto in data 20.12.2023, relativo all'art. 8, comma 1, lett. e) - 3a) "Formazione";

VISTO, altresì, l'Accordo per la graduazione del punteggio dei corsi di formazione per le progressioni economiche a partire dall'annualità 2025 (Dichiarazione congiunta n. 1 C.C.D.I. 2024), sottoscritto in data 06.12.2024;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 30BA.2026/D.01318 del 1° ottobre 2026, avente ad oggetto l'approvazione del presente Avviso;

RENDE NOTO CHE

In applicazione dell'art. 5 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (C.C.D.I.) del personale non dirigente della Regione Basilicata parte normativa 2023-2025 - annualità economica 2025, sottoscritto definitivamente il 18.12.2025, è indetta procedura di selezione per le progressioni economiche all'interno delle Aree, per l'annualità 2025, del **personale di ruolo a tempo indeterminato della Regione Basilicata**.

La selezione in oggetto è definita nei limiti delle risorse economiche e con le modalità ed i criteri stabiliti dal richiamato art. 5 del C.C.D.I. del 18.12.2025.

Le unità di dipendenti e la misura lorda annua dei differenziali stipendiali per ciascuna Area sono definite, in relazione alle risorse stanziare per l'annualità 2025, come segue:

AREE	Operatori	Operatori esperti	Istruttori	Funzionari e E.Q.
N. posti previsti	2	24	79	265
Differenziale stipendiale	euro 550	euro 650	euro 750	euro 1.600

Ai sensi dell'art. 102 del C.C.N.L. del 16.11.2022, in favore del dipendente selezionato in possesso dell'iscrizione ad Ordini o ad Albi professionali quando essa è necessaria per lo svolgimento della prestazione lavorativa, il differenziale stipendiale è incrementato nelle seguenti misure:

- euro 150,00 per il personale inquadrato nell'Area degli Istruttori;
- euro 200,00 per il personale inquadrato nell'Area dei Funzionari ed E.Q.

Al personale selezionato delle Aree degli Istruttori e dei Funzionari ed E.Q. in possesso dei su descritti requisiti, il differenziale stipendiale annuo lordo complessivamente spettante è definito come segue:

AREE	Istruttori	Funzionari e E.Q.
Differenziale incrementato per abilitazione e/o iscrizione ad Ordini ed Albi professionali (art. 102 C.C.N.L. 16.11.2022)	euro 900	euro 1.800

ART. 1
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i dipendenti della Regione Basilicata in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - a) essere nei ruoli regionali a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2025.
Il personale interessato è quello titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di decorrenza della progressione economica. Il personale regionale comandato o distaccato presso altri Enti, Amministrazioni o Aziende ha diritto di partecipare alle selezioni per l'attribuzione del differenziale stipendiale;
 - b) aver maturato alla data del 1° gennaio 2025 almeno 24 mesi pieni di permanenza nell'Area di appartenenza, a tempo indeterminato, pieno o parziale, presso l'Amministrazione regionale o presso l'altra Amministrazione dalla quale si provenga per mobilità e, pertanto, senza soluzione di continuità. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del C.C.D.I. del 18.12.2025, il suddetto requisito di permanenza è confermato quale requisito di partecipazione ai fini dell'ammissione, secondo quanto previsto nei "Criteri di selezione per la progressione economica all'interno della categoria", approvati con D.G.R. n. 1009 del 21 dicembre 2019 e già applicati alle procedure di progressione economica svolte fino all'anno 2024;
 - c) non avere beneficiato negli ultimi due anni precedenti il 1° gennaio 2025 di alcuna progressione economica. Ai fini della verifica del suddetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate nell'ambito della medesima Area e conseguite durante la vigenza del precedente sistema di classificazione professionale, nonché di quelle progressioni economiche conseguite nell'ambito della medesima Area o di Area corrispondente, anche in vigenza del precedente sistema di classificazione, presso altre Amministrazioni dalle quali si provenga per mobilità. Per il conseguimento del differenziale stipendiale di cui al presente Avviso possono, pertanto, concorrere coloro che hanno beneficiato della progressione economica nella medesima categoria/Area a decorrere dal 1° gennaio 2023 o da data anteriore, dovendo intercorrere un intervallo minimo di due anni tra una progressione e la successiva;
 - d) non aver subito negli ultimi due anni, calcolati alla data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione, provvedimenti disciplinari superiori alla multa; laddove, alla scadenza della presentazione delle domande di partecipazione, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare; se dall'esito del procedimento al dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura.
2. Costituisce requisito per accedere all'incremento del differenziale di cui all'art. 102 del C.C.N.L. del 16.11.2022 l'abilitazione professionale o l'iscrizione ad Ordine o Albo o Albo speciale che sia necessaria per lo svolgimento della propria prestazione lavorativa. La ricorrenza di tali condizioni è autocertificata dal candidato nella domanda secondo quanto previsto dal successivo art. 2, comma 8, lettera o). Per abilitazione professionale si intende quella conseguita previo superamento di un esame di Stato che comporta la possibilità di esercitare professioni regolamentate o protette, riservate per legge a soggetti iscritti in Albi o Ordini ai sensi dell'art. 2229 del codice civile. Per Ordini o Albi professionali si intendono quelli riconosciuti dallo Stato, tenuti a garantire per l'esercizio dell'attività professionale di quei soggetti che vi si iscrivono avendo conseguito l'abilitazione professionale.

ART. 2
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. I dipendenti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1 possono accedere alla procedura di selezione per la progressione economica orizzontale mediante autocandidatura da presentare entro i **30 (trenta) giorni successivi** a quello della pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale della Regione Basilicata.
2. La partecipazione richiede il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC).

3. La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere prodotta compilando on line il “formulario di domanda”, presente sul portale istituzionale all’indirizzo <http://www.regione.basilicata.it> - Sezione “Avvisi e Bandi”, e sottoscritta con firma elettronica avanzata (FEA) ai sensi dell’art. 21 del Codice dell’amministrazione digitale.
4. Le domande di partecipazione devono essere inoltrate seguendo la specifica procedura informatica presente sul sito istituzionale della Regione Basilicata - Sezione “Avvisi e Bandi” - alla pagina dedicata all’Avviso secondo le indicazioni riportate nel manuale per la compilazione “Istruzioni per candidarsi on line”.
5. Le domande telematiche regolarmente inoltrate sono automaticamente acquisite al protocollo generale dell’Amministrazione con assegnazione di numero, data e ora di arrivo. Ai fini della verifica del rispetto del termine e dei contenuti della domanda, in caso di discordanza, fa fede esclusivamente quanto rilevato dal sistema informatico.
6. Le comunicazioni di carattere generale sono pubblicate sul sito istituzionale, nella pagina dedicata alla procedura. Le comunicazioni contenenti dati personali, punteggi, cause di esclusione o esiti individuali sono rese disponibili nell’area riservata del candidato o trasmesse individualmente tramite PEC. Le comunicazioni di carattere generale pubblicate sul sito istituzionale hanno valore di notifica a tutti gli effetti dalla data di pubblicazione; quelle individuali hanno valore di notifica dalla data indicata dal sistema o, in caso di trasmissione tramite PEC, dalla relativa ricevuta di consegna. È onere del candidato consultare regolarmente la pagina dedicata, l’area riservata e la casella PEC indicata nella domanda.
7. Le domande inviate all’Amministrazione con modalità diverse da quella indicata nel presente articolo non sono prese in considerazione.
8. La domanda contiene:
 - a) i dati anagrafici;
 - b) l’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 1 del presente Avviso;
 - c) la data di assunzione a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione;
 - d) la data di assunzione a tempo indeterminato presso la Regione Basilicata;
 - e) la data di inquadramento nell’Area di appartenenza presso la Regione Basilicata o presso altra Amministrazione dalla quale si provenga per mobilità;
 - f) periodi di servizio a tempo determinato prestati nell’Area di appartenenza presso la Regione Basilicata o altra Pubblica Amministrazione (ove esistenti);
 - g) periodi di attività prestata con contratto di collaborazione utilizzati per l’accesso alla stabilizzazione ex art. 20, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 (ove esistenti e sino ad un massimo di tre anni);
 - h) la data di decorrenza dell’ultima progressione economica conseguita nell’Area di appartenenza;
 - i) l’assenza negli ultimi due anni, calcolati alla data di scadenza della presentazione delle domande, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa;
 - j) l’eventuale pendenza di procedimenti disciplinari (per gli effetti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d);
 - k) l’indicazione dell’eventuale periodo di assenza dal servizio per aspettativa, congedo ex art. 4, comma 2, della L. n. 53/2000 e congedo ex art. 42, commi 5 e ss., del D.lgs. n. 151/2001, nonché l’eventuale periodo di sospensione cautelare e disciplinare;
 - l) l’indicazione e la denominazione del titolo di studio posseduto, previsto per l’accesso dall’esterno all’Area di appartenenza;
 - m) l’indicazione e la denominazione di ulteriori titoli di studio posseduti, superiori a quello previsto per l’accesso dall’esterno all’Area di appartenenza, purché diversi da quei titoli già dichiarati e valutati nell’ambito della procedura di attribuzione della progressione economica riferita all’annualità 2023;
 - n) l’indicazione e la denominazione dei corsi/percorsi formativi conclusi nell’annualità 2023 e nell’annualità 2024, purché autorizzati o assegnati dai Direttori Generali sovraordinati secondo la programmazione del PIAO;
 - o) l’eventuale abilitazione professionale e/o conseguente iscrizione ad un Ordine o Albo professionale, accompagnata dalla descrizione della prestazione lavorativa svolta nei 24 mesi antecedenti il 1° gennaio 2025, con indicazione degli estremi dei provvedimenti e dei riferimenti normativi che richiedono l’abilitazione o prescrivono l’iscrizione all’Ordine o Albo professionale per lo svolgimento

della prestazione stessa;

- p) le valutazioni della performance individuale relative all'ultimo triennio precedente al 2025. In caso di mancanza delle valutazioni riferite ad una o più delle annualità del triennio (2022-2023-2024), per assenza dal servizio o per mancato adempimento dell'Amministrazione, sono utilizzate, in ordine cronologico, le ultime tre valutazioni disponibili dell'ultimo quinquennio.
9. La piattaforma telematica è in grado di generare automaticamente gran parte delle informazioni richieste, riferite al servizio, al titolo posseduto per l'accesso dall'esterno all'Area di appartenenza e alla valutazione, sulla base dei dati presenti nel fascicolo personale di ciascun candidato. Altresì, in caso di incompletezza o difformità dei dati, è consentita l'integrazione o la modifica delle parti mancanti o inesatte attraverso il pulsante di azione specifico presente nella domanda telematica.
È onere del candidato dichiarare e allegare le attestazioni delle attività formative concluse nel corso dell'anno 2023 e dell'anno 2024 e fatte oggetto di valutazione secondo le previsioni di questo Avviso, qualora la corrispondente sezione dell'istanza telematica non sia popolata.
10. Il candidato è, in ogni caso, tenuto a dichiarare tutti i titoli che intende sottoporre a valutazione. Non si procede ad integrazioni d'ufficio, né sono presi in considerazione titoli posseduti che non siano stati dichiarati o, eventualmente, allegati. Non sono ammesse integrazioni successive al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.
11. Al fine di non aggravare la procedura, è allegata unicamente la documentazione ritenuta strettamente necessaria e attinente alle sezioni della domanda di partecipazione per le quali è consentita l'allegazione.
12. Le dichiarazioni rese nella istanza hanno valore di autocertificazione e/o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo le previsioni degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

ARTICOLO 3 CRITERI DI SELEZIONE

1. I differenziali stipendiali sono attribuiti, sino a concorrenza del numero stabilito per ciascuna Area dal presente Avviso, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura di selezione, definita in base ai seguenti criteri e peso punteggio:

a) Media delle ultime tre valutazioni di performance individuale annuali conseguite: fino a un massimo di 55 punti (55% del punteggio totale)

La qualità della prestazione individuale è calcolata come media aritmetica del punteggio di valutazione ottenuto nel triennio precedente all'anno di decorrenza del differenziale economico oggetto del presente Avviso.

Il punteggio è assegnato secondo la seguente tabella, che tiene conto delle tre fasce previste dal sistema di misurazione e valutazione della performance vigente presso l'Amministrazione regionale, che adotta il 10 quale valore massimo di performance:

Media valutazione triennio	Punti
da 9 a 10	55
da 7 a 8,9	50
da 6 a 6,9	40

Per i dipendenti provenienti da altre Amministrazioni a seguito di mobilità, per i dipendenti distaccati presso ARLAB/Centri per l'impiego, Province di Potenza e Matera e Polo culturale integrato del territorio di Potenza e per i dipendenti comandati presso altri Enti, Amministrazioni o Aziende il punteggio di performance individuale, ottenuto secondo i sistemi di valutazione vigenti presso dette amministrazioni, è riparametrato su base 10 (dieci) qualora diverso.

In presenza di più valutazioni, dovute a differenti ruoli e/o posizioni ricoperte nel corso dell'anno, il punteggio annuale per la qualità della prestazione è dato dalla media aritmetica delle valutazioni conseguite nel medesimo anno.

Qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio o in caso di mancanza di valutazione per inadempimento dell'Amministrazione, sono utilizzate le ultime tre

valutazioni disponibili nell'arco dell'ultimo quinquennio precedente al 2025, in ordine cronologico dalla più recente alla più antica.

Il calcolo della media delle valutazioni fa riferimento inderogabilmente all'arco temporale di tre annualità. La media è calcolata sempre dividendo per 3 (tre) la somma dei punteggi di valutazione utilizzati anche qualora, per le vicende di cui al capoverso precedente, il numero delle valutazioni ottenute nel quinquennio precedente al 2025 sia inferiore a 3 (tre). Non si fa luogo ad arrotondamenti. In ogni caso, il valore medio di performance è troncato al primo decimale.

È escluso dalla selezione il candidato che consegua un punteggio di valutazione (valore medio del triennio) inferiore a 6 (sei).

b) Esperienza professionale: fino a un massimo di 25 punti (25% del punteggio totale)

È valutata l'esperienza professionale maturata nella medesima Area/ex categoria, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato e/o a tempo parziale, presso la stessa o altra Amministrazione del comparto Funzioni Locali, nonché nella medesima Area/ex categoria o equivalente presso Amministrazioni appartenenti a comparti diversi. È valutabile esclusivamente l'esperienza maturata nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato. Non sono valutabili le attività svolte mediante lavoro interinale né le prestazioni rese in regime di lavoro autonomo. Sono fatti salvi esclusivamente i contratti di collaborazione coordinata e continuativa utilizzati quale requisito ai fini della stabilizzazione del personale ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 75/2017. I relativi punteggi sono così attribuiti:

per ogni anno di servizio nell'Area/ex categoria (o frazione superiore a 6 mesi) senza nota di demerito formalmente contestata	punti 1
per ogni anno di contratto di collaborazione coordinata e continuativa (o frazione superiore a 6 mesi) utilizzato quale requisito per stabilizzazione ex art. 20 del D.lgs. n. 75/2017 (max 3 anni)	punti 1, sino ad un massimo di punti 3.

Ai fini dell'eventuale equiparazione tra le Aree di inquadramento dei vari comparti della Pubblica Amministrazione si fa riferimento ai criteri di cui ai decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri regolanti i processi di mobilità intercompartimentale del personale non dirigenziale.

Sono esclusi dal computo del servizio l'assenza dovuta ad aspettativa, il congedo ex art. 4, comma 2, della L. n. 53/2000 ed il congedo ex art. 42, commi 5 e ss., del D.lgs. n. 151/2001, nonché l'eventuale periodo di sospensione cautelare e disciplinare.

c) Ulteriori criteri correlati alle capacità culturali e professionali: fino ad un massimo di 20 punti (20% del punteggio totale)

c1) Formazione: ai sensi dell'Accordo sottoscritto in data 20.12.2023, integrativo dell'art. 8, comma 1, lettera e), punto 3a del C.C.D.I. del 12.09.2023, nonché dell'Accordo integrativo del C.C.D.I. del 06.12.2024, sono oggetto di valutazione le attività di formazione concluse, rispettivamente, entro il 31.12.2023 ed entro il 31.12.2024. La conclusione del corso o del percorso formativo deve essere documentata mediante attestato conseguito al termine dello stesso ovvero secondo le modalità previste dalla disciplina applicabile.

La valutazione delle attività formative è effettuata distintamente per ciascuna annualità, applicando i criteri vigenti nell'anno di riferimento, come di seguito riportati.

Ai fini della valutazione sono presi in considerazione esclusivamente i corsi e i percorsi di formazione autorizzati ed assegnati ai dipendenti dai Direttori sovraordinati nell'ambito delle competenze previste dal PIAO per ciascuna Direzione Generale, debitamente documentati e risultanti all'esito della rendicontazione richiesta dall'Ufficio Risorse Umane e Organizzazione per la verifica del rispetto delle condizioni contrattualmente convenute. Non sono valutabili i corsi non riconducibili alla programmazione del PIAO ovvero non preventivamente autorizzati.

Per i dipendenti regionali comandati presso altri Enti, Amministrazioni o Aziende e per i dipendenti provenienti da altre pubbliche amministrazioni per effetto di mobilità, sono presi in

considerazione i corsi e i percorsi di formazione autorizzati ed assegnati dai preposti responsabili sovraordinati, nell'ambito delle competenze rispettivamente previste dagli strumenti di programmazione della formazione dell'Ente di destinazione oppure di provenienza, purché debitamente documentati. A tal fine, gli interessati devono allegare, oltre all'attestato di partecipazione o altra documentazione comprovante lo svolgimento del corso o del percorso formativo, l'autorizzazione alla partecipazione rilasciata dai soggetti competenti o apposita autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'avvenuta autorizzazione e l'inserimento dell'attività formativa nell'ambito della programmazione dell'Ente di destinazione oppure di provenienza.

Ai relativi controlli attende la Commissione esaminatrice nell'espletamento delle attività di cui al successivo art. 4, comma 2, sulla base della reportistica fornita dall'Ufficio Risorse umane e Organizzazione.

Attività formative concluse entro il 31.12.2023

Per i corsi e i percorsi formativi conclusi entro il 31.12.2023 trovano applicazione i criteri definiti dall'Accordo integrativo del 20.12.2023.

Per ciascun corso o percorso di formazione valutabile è attribuito un punteggio massimo pari a 2,5 punti.

Sono valutabili i corsi assegnati dall'Ufficio Risorse Umane e Organizzazione sulla piattaforma Syllabus, i corsi Valore PA e gli altri corsi o percorsi di formazione programmati nel PIAO, compresi quelli erogati a titolo gratuito da istituzioni pubbliche, purché preventivamente autorizzati dalla Direzione Generale, secondo i seguenti criteri:

Corsi Syllabus

Punteggio attribuito alla conclusione dei moduli assegnati:

- livello base: punti 0,2;
- livello intermedio (comprensivo del livello base): punti 0,3;
- livello avanzato/specialistico (comprensivo dei livelli base e intermedio): punti 0,5.

Valore PA e altri corsi di formazione

Corsi di durata inferiore a 18 ore (singole giornate formative, seminari, webinar di aggiornamento): punti 0,1 per ciascun corso, fino ad un massimo complessivo di punti 0,5;

- corsi di durata da 18 a 24 ore: punti 0,5;
- corsi di durata da 25 a 40 ore: punti 1,0;
- corsi di durata superiore a 40 ore e fino a 60 ore, con esame finale: punti 1,5;
- corsi di durata superiore a 60 ore, con esame finale: punti 2,0.

Attività formative concluse entro il 31.12.2024

Per i corsi e i percorsi formativi conclusi entro il 31.12.2024 trovano applicazione i criteri stabiliti dall'Accordo integrativo del 06.12.2024.

Corsi Syllabus

È attribuito un punteggio fino ad un massimo complessivo di punti 5, determinato in relazione ai moduli assegnati sulla piattaforma Syllabus, secondo i seguenti criteri:

- livello base/sola frequenza: punti 0,2;
- livello intermedio (comprensivo del livello base): punti 0,3;
- livello avanzato/specialistico (comprensivo dei livelli base e intermedio): punti 0,5.

Valore PA e altri corsi di formazione previsti dalla programmazione delle Direzioni nel PIAO

Il punteggio è determinato in funzione della durata della formazione effettivamente fruita, applicando il coefficiente di valore per ogni ora di formazione, con una maggiorazione per i corsi che prevedano un elaborato conclusivo ovvero una valutazione finale, diversa dal semplice rilascio dell'attestato con verifica dell'apprendimento, come da "Tabella punteggi formazione"

allegata all'Accordo integrativo al C.C.D.I. del 06.12.2024 e secondo la formula che di seguito si riporta:

- singola ora di formazione: punti 0,034;
- maggiorazione in presenza di elaborato conclusivo o valutazione finale per corsi di durata pari o superiore a 40 ore: punti 0,1.

La frazione di ora, pari o superiore a 30 minuti, è equiparata a ora intera.

Il punteggio finale è arrotondato alla seconda cifra decimale.

Il punteggio massimo attribuibile per ciascun corso è pari a punti 2,5, conseguibile per corsi di durata pari ad almeno 70 ore conclusi con elaborato finale ovvero esame o valutazione finale.

c2) Titoli di studio: sono valutabili i titoli di studio posseduti alla data del 31.12.2024, al netto di quello necessario per l'accesso all'Area di appartenenza, con il seguente punteggio:

- Diploma triennale o Scuola professionale triennale: punti 1,5;
- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado: punti 1,5;
- Laurea triennale: punti 1,5;
- Laurea specialistica: punti 1;
- Laurea triennale + specialistica/Laurea magistrale/Diploma di laurea V.O.: punti 2,5;
- Master universitario di primo livello: punti 1;
- Master universitario di secondo livello: punti 1,5;
- Dottorato di ricerca: punti 1,5;
- Scuola di specializzazione: punti 1.

Il punteggio dei titoli di studio è cumulabile salvo quanto previsto ai punti che seguono.

I titoli di studio su elencati sono valutati una sola volta per l'attribuzione del differenziale stipendiale di cui all'art. 14 del C.C.N.L. del 16.11.2022.

Non sono valutabili i titoli di studio previsti per l'accesso dall'esterno nelle varie Aree di inquadramento e precisamente:

- per l'Area degli Operatori e degli Operatori esperti non è valutabile il Diploma di istruzione secondaria di primo grado. Per i candidati in possesso sia del Diploma triennale o Scuola professionale triennale che del Diploma di istruzione secondaria di secondo grado è valutato esclusivamente il titolo di studio superiore, fatta eccezione per il secondo Diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- per l'Area degli Istruttori non è valutabile il Diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- per l'Area dei Funzionari non è valutabile la Laurea triennale (L), la Laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) o il Diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento (DL), fatta eccezione per la seconda Laurea specialistica o magistrale o secondo Diploma di laurea V.O.

Resta fermo, altresì, che secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 1, lettera e) del C.C.D.I. del 18.12.2025, non sono valutabili i titoli di studio già dichiarati e valutati nell'ambito della procedura di attribuzione della progressione economica riferita all'annualità 2023 dai candidati che abbiano conseguito il relativo differenziale stipendiale, in quanto gli stessi non sono suscettibili di una nuova valutazione ai fini della presente procedura.

I titoli di studio eventualmente dichiarati sono valutabili esclusivamente se conseguiti presso le Istituzioni universitarie pubbliche o presso le Università non statali legalmente riconosciute.

In particolare, sono valutabili i Master ed i Diplomi di specializzazione post lauream rilasciati dalle Università al termine di percorsi formativi successivi al conseguimento della Laurea Triennale, della Laurea Specialistica, della Laurea Magistrale o Diploma di Laurea V.O., secondo le previsioni normative del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270; con riferimento ai Master conseguiti precedentemente all'entrata in vigore del D.M. n. 270/2004 troverà applicazione la disciplina vigente sulla specifica materia dei titoli rilasciati dalle Università e sulle loro modalità di conseguimento.

Sono valutabili i titoli di studio stranieri, ossia rilasciati da Enti non italiani ma riconosciuti dallo Stato estero ove ha sede l'Ente che ha emesso il titolo, purché abbiano ottenuto entro la data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al presente bando il riconoscimento accademico o il conferimento del valore legale di cui all'art. 38, comma 3.2, del D. lgs. 165/2001. Sono, altresì, valutabili i titoli di studio stranieri di coloro che, non essendo in possesso né del riconoscimento accademico né del conferimento del valore legale suddetto, presentino, entro il termine di invio della domanda di partecipazione alla presente selezione, apposita richiesta di riconoscimento di cui all'art. 38, comma 3.1, del D. lgs. n. 165/2001, ai fini della progressione di carriera di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del regolamento di cui al D.P.R. 30 luglio 2009, n. 189, dei titoli di studio stranieri posseduti, mediante posta elettronica certificata, indirizzata a peo@cert.regione.basilicata.it. In caso di richiesta di riconoscimento di cui al citato art. 38, comma 3.1, occorre produrre, contestualmente alla stessa, la documentazione necessaria come dettagliata sul sito Internet del Ministero dell'università e della ricerca al seguente link <https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-studio/titoli-3>, pena il rigetto della richiesta per irricevibilità, al fine di consentire all'Amministrazione la trasmissione della documentazione completa al suddetto Ministero.

La valorizzazione dei titoli di studio stranieri di chi effettua, nei tempi e nei modi indicati, richiesta di riconoscimento ai fini della progressione di carriera di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del regolamento di cui al D.P.R. 30 luglio 2009, n. 189, è fatta con riserva e sarà soggetta a revoca in caso di mancato riconoscimento dei titoli stranieri medesimi, comunicato dal competente organo ministeriale. La liquidazione del differenziale a favore del candidato che si collochi in posizione utile in graduatoria in forza del punteggio attribuito con riserva per il titolo conseguito all'estero è sospesa sino alla conclusione del procedimento di riconoscimento.

Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D. lgs. n. 165/2001, è onere del candidato, a pena di decadenza, dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero dell'università e della ricerca.

In caso di inerzia o di esito negativo del procedimento di riconoscimento, il dipendente viene definitivamente escluso dalla percezione del differenziale stipendiale di cui alla presente procedura selettiva. Si procede in tal caso ai sensi del successivo art. 4, comma 14.

2. Al personale dipendente che non ha conseguito progressioni economiche da più di 6 (sei) anni è attribuito un punteggio aggiuntivo, pari al 3% del punteggio complessivo ottenuto con l'applicazione dei criteri di valutazione di cui al precedente comma 1.

ARTICOLO 4 GRADUATORIE

1. La valutazione delle istanze è rimessa ad una o più Commissioni, eventualmente distinte per Aree in dipendenza del numero dei partecipanti e/o articolate in sottocommissioni, nominate con Determinazione del Direttore Generale per la Presidenza della Giunta e la Programmazione strategica.
2. La Commissione procede, altresì, alle attività di controllo circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
3. Prima di stilare le graduatorie, la Commissione comunica ai candidati, tramite pubblicazione di avviso sul portale istituzionale nella pagina dedicata alla procedura, la possibilità di verificare l'ammissione oppure la eventuale esclusione, nonché il punteggio attribuito mediante accesso alla propria istanza.
4. La comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Eventuali osservazioni e/o contestazioni in merito al punteggio assegnato sono proposte, a mezzo PEC, all'indirizzo peo@cert.regione.basilicata.it a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla data della relativa comunicazione.
5. La Commissione conclude il riesame nei successivi 10 (dieci) giorni. L'esito è comunicato agli interessati all'indirizzo PEC indicato nella domanda ed annotato nella scheda individuale del

candidato.

6. Le graduatorie sono stilate dalla Commissione secondo l'ordine decrescente dei punteggi conseguiti dai dipendenti partecipanti alla selezione per ogni Area, con l'eventuale applicazione della maggiorazione di cui al precedente art. 3, comma 2, e con evidenza dei candidati in possesso del requisito che dà titolo all'incremento del differenziale ai sensi dell'art. 102 del C.C.N.L. del 16.11.2022. In caso di parità di punteggio trovano applicazione, nell'ordine, i seguenti criteri di precedenza:
 - a) non aver beneficiato della progressione economica orizzontale negli ultimi 6 (sei) anni;
 - b) maggiore anzianità di servizio nell'Area di appartenenza;
 - c) maggiore anzianità di servizio nella Pubblica Amministrazione;
 - d) minore età anagrafica.
7. Completata l'attività di controllo circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati, la Commissione redige e trasmette alla Direzione Generale per la Presidenza della Giunta e la Programmazione strategica le graduatorie definitive distinte per Area, nonché l'elenco degli eventuali candidati esclusi per mancanza dei requisiti di accesso o per effetto delle disposizioni del presente Avviso.
8. Le graduatorie definitive sono approvate con atto del Direttore Generale per la Presidenza della Giunta e la Programmazione strategica e sono pubblicate sul sito istituzionale, nella pagina dedicata alla procedura, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione dei dati personali. La pubblicazione delle graduatorie definitive ha valore di notifica a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 2, comma 6, dalla data di pubblicazione. Gli esiti completi della procedura sono resi disponibili ai partecipanti mediante accesso all'area riservata della procedura.
9. La Direzione Generale per la Presidenza della Giunta e la Programmazione strategica, altresì, prende atto dell'elenco degli eventuali candidati esclusi, provvedendo alla comunicazione individuale nei confronti degli interessati.
10. I differenziali stipendiali sono attribuiti secondo l'ordine di graduatoria, sino a concorrenza del numero stabilito per ciascuna Area. Ai concorrenti in posizione utile che risultino in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1, comma 2, è attribuito l'incremento del differenziale previsto dall'art. 102 del C.C.N.L. del 16.11.2022.
11. A ciascun dipendente selezionato non è possibile attribuire più di un differenziale stipendiale per la stessa annualità.
12. In caso di rinuncia, decadenza o annullamento della nuova posizione economica nei confronti di un candidato o di esclusione dalla selezione, si procede all'attribuzione del posto resosi vacante secondo l'ordine della graduatoria.
13. Il personale trasferito che, nel corso della procedura o successivamente alla sua conclusione, eventualmente consegua la progressione economica/differenziale economico per l'anno 2025 presso l'Ente di provenienza è escluso dalla selezione con decadenza dal beneficio qualora già riconosciuto in ragione dell'utile posizione in graduatoria. In tale evenienza si procede al riconoscimento del differenziale ai candidati che seguono in graduatoria.
14. Si procede al riconoscimento del differenziale ai candidati che seguono in graduatoria anche nei casi in cui, all'esito di un contenzioso, il dipendente utilmente collocato in graduatoria abbia ottenuto il riconoscimento della progressione economica con decorrenza da annualità precedenti al 2025, determinando il venir meno del requisito di accesso previsto dall'art. 1, comma 1, lettera c). Analogo riconoscimento è disposto nel caso di definitiva esclusione del candidato ammesso con riserva ai sensi della lettera d) del medesimo comma, qualora lo stesso risulti, in via definitiva, destinatario di una sanzione disciplinare superiore alla multa.
15. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 6, del C.C.N.L. del 16.11.2022, l'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale sia stata prevista l'attribuzione della progressione economica all'interno dell'Area di appartenenza.

ARTICOLO 5
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 196/2003. Le informazioni previste dagli artt. 13 e 14 GDPR sono contenute nell'informativa allegata al modello di domanda, che costituisce parte integrante della documentazione della procedura.
2. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti informatici e telematici, con modalità strettamente correlate alle finalità della procedura selettiva e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione dei dati, nonché delle misure di sicurezza di cui all'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679.

ARTICOLO 6
ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE

1. L'accesso agli atti della procedura è consentito al termine del procedimento di attribuzione delle progressioni economiche all'interno delle Aree, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso documentale e di protezione dei dati personali.
2. Ciascun candidato è consapevole che la documentazione relativa alla propria partecipazione alla procedura possa essere oggetto di istanza di accesso da parte di altri partecipanti che ne abbiano titolo, ai sensi della normativa vigente.
3. Le istanze di accesso sono esaminate dall'Amministrazione regionale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e dei principi di pertinenza e non eccedenza del trattamento.

ARTICOLO 7
CONTROLLO SULLA VERIDICITÀ DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, accertate dall'Amministrazione regionale in sede di controllo.
2. Ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.

ARTICOLO 8
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi degli articoli 4 e seguenti della legge n. 241/1990, il Responsabile del procedimento è il Direttore Generale per la Presidenza della Giunta e la Programmazione strategica, PEC: peo@cert.regione.basilicata.it.

ARTICOLO 9
NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso si rinvia alle disposizioni del C.C.D.I. del 18.12.2025 e del C.C.N.L. del 16.11.2022.
2. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare la procedura di cui al presente Avviso, in presenza di sopravvenute esigenze organizzative o normative, ovvero per ragioni di pubblico interesse.
3. L'Amministrazione regionale può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati dalla selezione per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta o in esito alle verifiche effettuate nel corso della stessa procedura.